

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 031/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PISA DEL 20.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 21.9.2016)

La C.S.A., a Sezioni Unite, sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EDOARDO SOLERI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI ROMA/INTERNAZIONALE DEL 02.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 04.10.2016)

La C.S.A., a Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la squalifica inflitta al calciatore Edoardo Soleri a 2 giornate effettive di gara, qualificando il comportamento del tesserato come antisportivo.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 20 ottobre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio